

**IN BREVE n. 44/2007**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

### **770 e CUD - NUOVE SCADENZE**

Per il 2008 il CUD, utilizzato da datori di lavoro e committenti per certificare i redditi o i compensi erogati a lavoratori e collaboratori e le ritenute fiscali operate e le deduzioni applicate, nonché le contribuzioni versate agli istituti di previdenza ai fini previdenziali con valore certificativi per il 2008 con riferimento ai redditi del 2007 andrà consegnato entro il 28 febbraio ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto.

Il 770 semplificato e ordinario utilizzati dai sostituti di imposta per comunicare all'Agenzia delle entrate i dati fiscali, contributivi e assicurativi connessi al rapporto di lavoro e di collaborazione andranno inoltrati per via telematica entro il 31 marzo e non più rispettivamente entro il 30 settembre e il 31 ottobre.

**Dichiarazioni Modello CUD scadenza 2008 28 febbraio**  
**770 semplificato e ordinario scadenza 2008 31 marzo (per via telematica)**

### **INPDAP e PENSIONI DI REVERSIBILITA' – IL CALCOLO DELLA IIS**

L'argomento riguarda molti titolari di pensioni di reversibilità e riteniamo di una certa utilità riportare questo studio dell'avv. Daniela Carbone che riassume la problematica.

In calce la relativa circolare dell'INPDAP numero 22 del 9 agosto 2007.

Con la circolare 9 agosto 2007 n. 22 l'Inpdap chiarisce le modalità di computo dell'indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità successive all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 (17 agosto 1995), a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 774, legge n. 296/2007 (Finanziaria 2007), secondo cui l'IIS sulle pensioni di reversibilità deve essere calcolata nella stessa misura percentuale del trattamento di reversibilità, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta. Prima del recente intervento del legislatore, era sorto un corposo contenzioso circa il calcolo dell'IIS sulle reversibilità con decorrenza successiva alla legge n. 335/95 ma "collegate" a pensioni dirette liquidate sino al 31.12.1994, nel senso di richiedere che l'IIS venisse calcolata in misura intera e non in misura pari alla percentuale della pensione di reversibilità. L'orientamento giurisprudenziale formatosi era favorevole ai pensionati. Tuttavia, con la finanziaria 2007 è stata introdotta una norma definita di "interpretazione autentica" grazie alla quale è stata (quasi) messa la parola "fine" al contenzioso suddetto mediante l'abrogazione dell'art. 15, c. 5, l. n. 724/94 e la previsione del calcolo dell'IIS sulle reversibilità successive all'entrata in vigore della legge n. 335/95 nella medesima misura percentuale della pensione stessa. Con la circolare suddetta l'Inpdap chiarisce ulteriormente la "sorte" delle numerose controversie amministrative e giudiziarie in materia, atteso che l'art. 1, comma 775, legge citata, prevede che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2007), già definiti in sede contenziosa, con riassorbimento sui futuri trattamenti pensionistici". In merito l'Inpdap con la circolare in questione, rilevando che nessuna distinzione viene fatta dal legislatore tra contenzioso giudiziario e contenzioso amministrativo, dispone che il comma succitato vada riferito, e quindi applicato, sia alle sentenze immediatamente esecutive sia alle decisioni favorevoli del Comitato di vigilanza Inpdap, ancorché non eseguite,

intervenute entro il 31.12.2006. E ciò in quanto il diritto alla riliquidazione del trattamento di reversibilità deve considerarsi già entrato nella sfera di godimento dell'interessato.

### **INPDAP - Circolare 09/08/2007 n° 22**

**OGGETTO: Articolo 1, commi 774 775 e 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).**

Con nota operativa n. 72 del 22 dicembre s.a. Sono state portate a conoscenza delle sedi provinciali e territoriali le disposizioni contenute nei commi 774, 775 e 776 dell'articolo unico della legge n. 296/2006. Con successiva nota operativa n. 1 del 10.1.2007 sono state diramate ulteriori istruzioni applicative.

Con la presente circolare, acquisito il conforme parere del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, vengono integrate e modificate le indicazioni precedentemente emanate che sono pertanto sostituite da quanto di seguito indicato.

Come noto, questo Istituto ha sempre interpretato la norma contenuta nell'art.

1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso, a decorrere dal

17.8.1995 (data di entrata in vigore della legge), la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai lavoratori iscritti all'AGO a tutti i regimi previdenziali, esclusivi e sostitutivi della stessa e, pertanto, anche alle gestioni pensionistiche amministrare dall'INPDAP, abrogativa della norma transitoria prevista dall'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Per effetto di detta interpretazione, con circolare n. 62 del 30.11.1995 l'Istituto ha impartito specifiche direttive in materia, tanto che le Direzioni provinciali del Tesoro prima e in seguito le sedi provinciali e territoriali INPDAP a decorrere dal 1° gennaio 1999, hanno liquidato, in ottemperanza anche a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato (risoluzione n. 187882 del 28.9.1995), le pensioni di reversibilità decorrenti dal 17.8.1995 nell'aliquota del 60% dell'importo complessivo del trattamento diretto ad esso riferito, indipendentemente dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, in caso di unico coniuge superstite.

Tale modus operandi ha generato un notevole contenzioso tra l'Istituto e gli interessati, che per ultimo ha dato luogo alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 8/2002/QM del 20.3.2002, la quale ha riconosciuto, nei medesimi casi, ai ricorrenti il diritto a percepire la pensione ai superstiti nella aliquota del 50%, prevista dall'art. 88 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 per gli ex dipendenti civili e militari dello Stato e dall'art. 6 della legge 26/7/1965, n. 965 per gli iscritti alle Casse gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, oltre l'indennità integrativa speciale in misura intera.

Con la legge n. 296/2006 (comma 774) il legislatore ha ora fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 41, della citata legge n. 335/1995, che opera quindi ex tunc, vale a dire dal 17.8.1995, mentre al successivo comma 776 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della ripetuta legge n. 724/1994.

Con ciò è stato chiarito con efficacia retroattiva, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335/1995, la disciplina della pensione ai superstiti vigente nell'assicurazione generale obbligatoria viene estesa alle forme sostitutive ed esclusive di detto regime.

L'art. 1, comma 775 della citata, dispone inoltre che: "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento" alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2007), già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici".

Considerato che detto comma non contiene alcun espresso richiamo al contenzioso giudiziario, lo stesso deve intendersi riferito anche a quello definitosi positivamente per i ricorrenti in sede amministrativa.

Per quanto sopra devono ritenersi fatti salvi, in applicazione del citato comma 775, sia gli effetti delle decisioni dei Comitati di vigilanza, ancorché ad esse non sia stata data ancora esecuzione, che quelli delle sentenze immediatamente esecutive, intervenute entro il 31.12.2006. Ciò in quanto, in conseguenza di detti provvedimenti favorevoli, il diritto alla riliquidazione del trattamento di reversibilità deve considerarsi già entrato nella sfera di godimento dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi  
f.to Dr.ssa Santiapichi

### **POTESTA' DEI GENITORI ed AFFIDO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE**

L'affidamento congiunto del minore ai genitori deve essere escluso qualora ciò non sia conforme all'interesse dello stesso, in quanto non idoneo a garantirgli l'equilibrio e la serenità necessari per il suo sviluppo. Ciò risulta conferme anche alla nuova normativa introdotta dalla L. n. 54/2006, che prevede quale regola generale quella dell' affidato condiviso del figlio minore, salvo che questo si ponga contro il suo interesse (artt. 155 e 155 bis c.c.). (Nel caso di specie, veniva escluso l'affidamento congiunto della minore che incorreva in frequenti motivi di contrasto con la madre, determinati in parte anche dal credo religioso di quest'ultima e dai ripetuti tentativi di coinvolgimento della figlia).

**IN ALLEGATO A PARTE Corte di Appello di Roma, Sentenza 18 aprile 2007  
(documento 165)**

### **LA PROCEDURA DISCIPLINARE**

Il D.P.R. 10 marzo 1957 n. 3 regolava minuziosamente la procedura disciplinare nel pubblico impiego, allora applicabile anche agli operatori sanitari. Con l'abrogazione degli artt. 100 e ss. la procedura disciplinare trovò applicazione in numerose normative pubblicistiche e, nel contempo, nei diversi contratti collettivi di lavoro. Questa confusione di norme, a cui si aggiunsero vari decreti ministeriali e regolamenti ospedalieri (atti aziendali), hanno aggravato il clima di incertezza nell'ambito lavorativo.

Riteniamo dunque di un certo interesse riportare questo studio (vedi allegato a parte) che inquadra le numerose fonti del diritto ed è utile per una applicazione procedurale in campo sanitario.

**IN ALLEGATO A PARTE La procedura disciplinare dr.Di Fresco (documento 166)**



EDITORIALE

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER IL MEDICO  
**doctor**

**O**spedali che operano prima i pazienti di altre regioni e dopo i residenti. Oppure dimettono anzitempo mettendo il medico di famiglia nei guai. Eppure basterebbe un passetto indietro per individuare le competenze capaci di disinnescare le logiche perverse del sistema a Drg. Introdotto nel 1995 per meglio contingentare la spesa di degenza e non rimborsare più le prestazioni Ssn a piè di lista, il pagamento per gruppo di prestazioni legato allo stato patologico del paziente si è imposto in questi anni negli ospedali, negli Irccs e nelle cliniche convenzionate. E' stato mutuato dall'esperienza di Usa e Australia dove però poi è stato modificato perché, tanto evita alcuni sprechi quanto si presta a speculazioni: ricordiamo l'esasperato ricorso a trapianti di fegato indipendentemente da cogenti indicazioni di cura. In Italia una revisione vera non è ancora avvenuta. Si sa, a seconda della combinazione delle parole nelle schede di dimissione ospedaliera per la stessa patologia si possono avere rimborsi completamente diversi.

Paradossalmente, dal punto di vista clinico, una patologia complicata dà luogo a un rimborso superiore a una degenza andata subito a buon fine.

In questo gioco il malato "brutto", complicato e anziano non è appetito, specie nel privato. Gli abusi nel sistema Drg hanno portato a tali ipertrofie che le regioni hanno dovuto introdurre dei tetti oltre i quali non c'è più rimborso; è per questo che in qualche ospedale può ben essere invalsa l'abitudine di ricevere con preferenza a fine anno (quando i tetti sono in fase di superamento) i pazienti di altre regioni il cui rimborso è trasmesso da altra amministrazione e non è legato al tetto. Ma è gestione funzionale l'addossare la codifica della patologia rispettivamente negli ospedali al medico (sottraendo ore preziose all'assistenza) e in certe case di cura a esperti ad hoc che massimizzano il rendimento sulla scheda di rimborso? Non spetterebbe piuttosto a chi è preposto dall'alto a controllare l'esattezza e la veridicità della spesa, magari a tecnici della stessa Regione? Discorso analogo per le dimissioni precoci. Stavolta sono i patti stato-regioni a imporre di contenere i costi ospedalieri abbattendo le giornate di degenza per una rotazione rapida dei pazienti. L'ente riduce i letti ma non tocca il personale, anzi in genere aumenta gli amministrativi. In compenso, il paziente post-acute va a trascorrere un ulteriore periodo di terapia a proprio domicilio, con minori garanzie cliniche, meno controllato ed esposto a complicità. Il miglior generalista nella terapia è vincolato a norme del prontuario cui invece il collega ospedaliero è autorizzato a derogare in ragione dello stato di acuzie del paziente. Anche una dimissione senza problemi apparenti può non essere vero risparmio. La puerpera dimessa in seconda-terza giornata anziché in sesta-settima si rivolge al marito il quale starà a casa dal lavoro per necessità di famiglia. Così una spesa si travasa dalla sanità al mondo del lavoro e al Pil. Non era meglio quando il medico fiscale dell'istituto assicurativo chiedeva spiegazioni al medico di reparto sulle ragioni di una degenza oltre la normale media e poneva dei controlli effettivi agli abusi?

## Sono i controlli più che i Drg i veri governatori della spesa

di Marco Perelli Ercolini



Con un semplice “click” del mouse direttamente dal proprio computer, si può presentare o annullare una dichiarazione dei redditi, inviare dichiarazioni o altre comunicazioni inerenti a formalità Iva, versare imposte o richiedere l’accredito di un rimborso fiscale direttamente sul proprio conto corrente, registrare contratti di locazione di immobili, trasmettere i questionari relativi agli studi di settore o anche una denuncia Inail, chiedere informazioni, consultare il “cassetto fiscale” contenente dati anagrafici e reddituali personali, e tanto altro ancora.

Tutti i software necessari per il fisco telematico sono messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

È possibile operare anche con i programmi disponibili sul mercato purché rispettino le specifiche tecniche dettate dall’Amministrazione finanziaria.

In questi giorni è anche in distribuzione “La Guida tutto il fisco con un click - Dichiarazioni, pagamenti, modulistica, informazioni” che aiuta a conoscere e utilizzare i servizi telematici che l’Agenzia offre a tutti i contribuenti, alle imprese e agli intermediari per facilitare gli adempimenti fiscali.

Dichiarazioni - Attualmente è possibile trasmettere on line tutti i modelli Unico (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali), le dichiarazioni annuali Iva e le dichiarazioni di inizio o cessazione di attività o di variazione dati, altre comunicazioni, sempre inerenti l’Iva, (dichiarazione d’intento, trasmissione dei corrispettivi, elenchi clienti e fornitori, ecc.), il modello 770 (ordinario e semplificato), il consolidato nazionale e mondiale, la comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali.

Per Unico persone fisiche, è disponibile telematicamente un modello “precompilato” che contiene già alcuni dati significativi che erano presenti nella dichiarazione dell’anno precedente. L’opuscolo descrive passo passo le operazioni da effettuare per usufruire di questo modello facilitato e completarne la compilazione.

Versamenti e rimborsi - È possibile, attraverso i servizi telematici, richiedere l’accredito sul proprio conto corrente dei rimborsi fiscali derivanti da liquidazioni di Unico persone fisiche e trasmettere on line -nella massima sicurezza- le coordinate del conto.

È altresì possibile effettuare versamenti attraverso il modello F24 on line purché il contribuente sia titolare di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia o presso la posta.

Il software che consente l’operazione è scaricabile gratuitamente dal sito come del resto tutti quelli necessari all’uso dei servizi telematici.

Tutte le informazioni immesse nel sistema e i dati in esso contenuti viaggiano cifrati e leggibili solo dall’Agenzia delle Entrate e solo dalle persone abilitate per competenza.

Registro - Registrare contatti di locazione è possibile sia direttamente per il contribuente, sia attraverso l’intervento di un intermediario abilitato, sia tramite un delegato avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

I possessori di cento o più unità immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica e non possono avvalersi delle tradizionali procedure di registrazione. Per tutti gli altri, invece, è facoltativo.

La registrazione via internet consente, tramite il programma messo a disposizione dall’Agenzia, di pagare le imposte di registro, di bollo, eventuali sanzioni e interessi con un F24 on line predisposto automaticamente dal sistema.

**IN ALLEGATO A PARTE Tutto il Fisco con un click (documento 167)**

## **RISCATTO PERIODI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA**

Vedi anche Brevia 42

Con la nota operativa numero 37 del 23 novembre 2007 l'INPDAP ha dato il via libera all'accettazione delle domande di riscatto dei periodi relativi ad aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti anteriormente al 31 dicembre 1996. Ricordiamo che il calcolo per la riserva matematica per i riscatti viene effettuato ora in base alle nuove tabelle con più gravosi coefficienti (decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2007 che ha revisionato le precedenti tabelle del 1981).

**IN ALLEGATO A PARTE INPDAP nota operativa numero 37 del 23 novembre 2007  
(documento 168)**